



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 luglio 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il provvedimento del 21 dicembre 2016 con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 27, comma 3 del Codice del Consumo, la sospensione di ogni attività diretta a alla promozione ed alla diffusione della criptomoneta OneCoin e dei pacchetti di formazione ad essa collegati da parte della società ONE NETWORK SERVICES LTD., del Sig. Christian Leitner, *registrant* del sito onecoinsuedtirol.it., del Sig. Antonio Guida, *registrant* del sito onecoinitaliaofficial.it;

VISTO il provvedimento del 7 febbraio 2017 con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 27, comma 3 del Codice del Consumo, la sospensione di ogni attività diretta alla promozione ed alla diffusione della criptomoneta OneCoin e dei pacchetti di formazione ad essa collegati da parte della società ONELIFE NETWORK LTD;

VISTO il proprio provvedimento del 17 maggio 2017 , con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. La società ONE NETWORK SERVICES LTD. (di seguito anche ONE NETWORK) , in qualità di Professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo è attiva nel settore della promozione e diffusione della criptomoneta denominata OneCoin. La società ha sede in Bulgaria (a Sofia) e risulta essere stata registrata negli Emirati Arabi Uniti (a Dubai).

2. La società ONELIFE NETWORK LTD. (di seguito anche ONE LIFE), in qualità di Professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo, attiva nella promozione e diffusione della criptomoneta denominata OneCoin. La società ha sede in Belize (a Belize City).

3. La società EASY LIFE S.R.L. (di seguito anche EASY LIFE), in qualità di Professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo, attiva in Italia nella promozione e diffusione della criptomoneta denominata OneCoin.

4. Il Sig. Christian Leitner, in qualità di Professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo, *registrant* del sito *onecoinsuedtirol.it*.

5. Il Sig. Antonio Guida, in qualità di Professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo, *registrant* del sito *onecoinitaliaofficial.it*.

6. Il Sig. Stefano Tagliapietra, in qualità di Professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo, *registrant* del sito *onecoinitalia.com*.

7. Il CENTRO TUTELA CONSUMATORI UTENTI (di seguito anche CTCU), in qualità di segnalante, è un'associazione di consumatori che agisce nell'ambito della legge della Provincia di Bolzano n.15/92 per la tutela dei consumatori, in regime di convenzione con l'Amministrazione della Provincia stessa e fa parte delle associazioni di consumatori e utenti riconosciute dal codice del consumo.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

8. La pratica posta in essere, a vario titolo, dai professionisti di cui al paragrafo precedente almeno a partire dal marzo 2016, si sostanzia nel promuovere l'adesione al programma di acquisto e diffusione della criptomoneta OneCoin (di seguito anche OC).

9. In particolare, nel corso di incontri e attraverso numerosi siti *internet*, si prospetta ai consumatori la particolare attrattività economica di aderire al programma che permette di ottenere, attraverso una serie di complicati processi, la criptomoneta OC la quale, nel corso del tempo avrebbe avuto e dovrebbe continuare ad avere un significativo apprezzamento economico.

10. Il conseguimento di OC sarebbe collegato dapprima dall'acquisto del "kit formazione" abbinato ad una certa quantità di c.d. moneta grezza (*tokens*), che, a distanza di un certo periodo non determinato, permetterebbe di ottenere la criptovaluta in questione destinata nel tempo ad un importante incremento di valore. La tabella di seguito riportata¹ consente di apprezzare l'entità dell'investimento iniziale e la promessa di guadagno a cui l'acquisto di ogni pacchetto è collegata.

| ONECOIN | | THE FUTURE OF PAYMENTS THE NEXT BITCOIN OR MORE? | | | | | | |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| | STARTER €140 | TRADER €580 | PRO TRADER €1130 | EXECUTIVE TRADER €3330 | IT-COIN TRADER €5530 | PREMIUM TRADER €13.780 | INTELLIGENT TRADER €27.530 | |
| Price | 140 € | 580 € | 1130 € | 3330 € | 5530 € | 13.780 € | 27.530 € | |
| Tokens | 1000 | 5000 | 10000 | 30000 | 60000 | 150000 | 300000 | |
| 1 Split | 2000 | 10000 | 20000 | 60000 | 120000 | 150000 | 300000 | |
| 2 Splits | | | | | 240000 | 600000 | 1200000 | |
| Difficulty | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | automining | automining | |
| ONECOINS | 28 coin | 142 coin | 285 coin | 857 coin | 3000 coin | 12.000 coin | 30.000 coin | |
| Price Mai | 5,63 | 157 | 799 | 1.600 | 4.824 | | | |
| June | 7,00 | 196 | 994 | 1.995 | 5.999 | 21.000 | 84.000 | |
| December | 15,00 | 420 | 2.130 | 4.275 | 12.855 | 45.000 | 180.000 | |
| | 20,00 | 560 | 2.840 | 5.700 | 17.140 | 60.000 | 240.000 | |
| 2017 | 40,00 | 1.120 | 5.680 | 11.400 | 34.280 | 120.000 | 480.000 | |
| | 50,00 | 1.400 | 7.100 | 14.250 | 42.850 | 150.000 | 600.000 | |
| 2018 | 100 | 2.800 | 14.200 | 28.500 | 85.700 | 300.000 | 1.200.000 | |
| | | | | | | | 3.000.000 | |

11. A fianco del rilevante ritorno economico promesso in relazione alla adesione personale di ciascun consumatore al programma, i Professionisti evidenziano che ancor più rilevanti e significativi guadagni sono possibili

¹ Ad esempio, come si rileva dalla tabella, il pacchetto base "starter" consentirebbe di investire €140 ed ottenerne € 2.800 mentre l'investimento massimo previsto di € 27.530 porterebbe ad un ricavo di € 3.000.000,00 - Cfr. all.1 doc.1 del fascicolo istruttorio.

favorendo attivamente l'entrata nel Programma di nuovi consumatori.

12. Infatti, si suggerisce di valorizzare l'investimento personale assumendo la posizione di *Independent Marketing Associate* (di seguito anche IMA) e sviluppare una propria rete di vendita per diffondere la criptomoneta OC, diffusione che permetterà di ottenere una serie di *bonus* all'entrata di ogni nuovo aderente e quindi immediati e significativi guadagni al proponente - oltre a quelli derivanti dalla sua adesione - anche in relazione all'apprezzamento della criptomoneta conseguente alla sua diffusione.

13. Quindi il beneficio economico - reale e non meramente promesso e/o prospettico - è strettamente collegato al fatto che l'IMA convinca nuovi consumatori ad entrare nel programma poiché egli potrà ottenere, grazie all'adesione di nuovi soggetti, l'erogazione immediata di una serie di incentivi economici oltre all'apprezzamento delle OC in suo possesso.

14. La spendita del nome viene indicata come centrale nell'attività promozionale al punto che i *leaders* OneCoin, relatori degli eventi promozionali, la considerano strategica e indicano proprio la cerchia più stretta di parenti ed amici come i soggetti a cui ci si deve rivolgere prioritariamente per proporre l'adesione al programma.² L'aderente promotore è esplicitamente chiamato a sfruttare la sua reputazione verso le persone a lui più vicine in modo da poter conseguire più agevolmente l'espansione della rete, suo prioritario interesse per valorizzare l'investimento fatto.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

Attività preistruttoria

15. In data 2 agosto 2016 è pervenuta una segnalazione del Centro Tutela Consumatori e Utenti di Bolzano (di seguito CTCU) in cui venivano

² Cfr. filmato acquisito al fascicolo in data 10 novembre 2016 e contenente la trasmissione "Patti Chiari" andata in onda il 27 maggio 2016 e relativa ad un'inchiesta in cui venivano sottolineate le modalità di promozione di OC commentate da esperti del settore delle monete virtuali (doc.6 del fascicolo istruttorio). Nel corso di un evento promozionale viene fatto esplicito riferimento alla necessità di espandere la rete rivolgendosi prioritariamente a parenti ed amici in modo poterli convincere più facilmente ad entrare nel sistema facendo leva sull'elemento reputazionale e sulla circostanza che il Programma ha già avuto adesione dello stesso soggetto che lo propone.

evidenziate condotte scorrette da parte di soggetti che promuovevano la diffusione di OC.

16. In data 29 settembre 2016 è pervenuta una segnalazione dalla CONSOB.

17. In data 14 novembre 2016 sono pervenute alcune informazioni richieste alla Guardia di Finanza, Nucleo Speciale Antitrust.

Attività istruttoria

18. Con riferimento alle condotte sopra descritte e sulla base delle evidenze acquisite in fase preistruttoria, in data 28 novembre 2016, prot.n. 74905 è stato comunicato a One Network Services Ltd., Sig. Christian Leitner, Sig. Antonio Guida e Sig. Stefano Tagliapietra, l'avvio del procedimento istruttorio PS10550.

19. Nella comunicazione di avvio, ONE NETWORK e gli altri professionisti sono stati invitati, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal suo ricevimento, in merito alla valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche suddette, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo.

20. Il 2 dicembre 2016, Stefano Tagliapietra ha effettuato accesso agli atti estraendo copia integrale del fascicolo e in data 13 dicembre 2016 ha trasmesso una memoria difensiva. Altre memorie sono pervenute in data 28 dicembre 2016 e in data 7 febbraio 2017.

21. ONE NETWORK, in data 6 dicembre 2016, ha trasmesso una memoria difensiva.

22. Con provvedimento n. 26308 del 21 dicembre 2016, l'Autorità ha disposto nei confronti della società ONE NETWORK e dei Sig.ri Christian Leitner e Antonio Guida³, la sospensione cautelare di ogni attività diretta alla promozione ed alla diffusione della criptomoneta OC e dei connessi pacchetti di formazione.

23. Antonio Guida, in data 16 gennaio 2017, ha trasmesso la relazione di ottemperanza.

24. In data 17 gennaio 2017, sono pervenute alcune informazioni richieste alla Guardia di Finanza, Nucleo Speciale Antitrust.

25. In data 18 gennaio 2017, il CTCU ha fornito ulteriori informazioni in

³ Cfr. punto precedente: il Stefano Tagliapietra non è stato destinatario del provvedimento di sospensione della pratica, in quanto ha prontamente comunicato la sospensione delle condotte in esame.

merito al programma, confermando il ruolo centrale di ONE LIFE e, in ambito nazionale, di EASY LIFE.

26. In data 24 gennaio 2017, è stata trasmessa a ONE LIFE e EASY LIFE la comunicazione di integrazione soggettiva della comunicazione di avvio del procedimento e sono state invitate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal suo ricevimento, in merito alla valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche suddette, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo.

27. In data 25 gennaio 2017, Christian Leitner ha trasmesso una memoria difensiva.

28. In data 30 gennaio 2017, EASY LIFE ha presentato una memoria difensiva.

29. Con provvedimento n. 26418 del 7 febbraio 2017, l'Autorità ha disposto nei confronti di ONE LIFE⁴, la sospensione cautelare della suddetta attività.

30. La società ONE NETWORK, in data 15 febbraio 2017, ha trasmesso una seconda memoria difensiva.

31. In data 20 febbraio 2017, la società ONE LIFE ha chiesto di essere sentita in audizione. Tuttavia l'audizione fissata per il 27 febbraio 2017 non si è potuta tenere in quanto i legali della società One Life Network Ltd. non disponevano della procura *ad litem* necessaria per rappresentare la parte.

32. In data 2 marzo 2017, la società ONE LIFE, per tramite dei legali, ha trasmesso la memoria di ottemperanza al provvedimento di sospensione della pratica accompagnata dalla procura *ad litem*.

33. In data 13 marzo 2017, si è tenuta l'audizione della società ONE LIFE che in data 22 marzo 2017 ha effettuato accesso agli atti estraendo copia integrale del fascicolo. La stessa, in data 29 marzo 2017, ha depositato una seconda memoria.

34. In data 6 aprile 2017, Antonio Guida ha effettuato accesso agli atti estraendo copia integrale del fascicolo e, successivamente, in data 13 aprile 2017 ha trasmesso una memoria.

35. In data 26 aprile 2017 Christian Leitner ha effettuato accesso agli atti estraendo copia integrale del fascicolo.

36. Il CTCU, attraverso la memoria dell'11 maggio 2017, ha integrato le considerazioni già svolte.

⁴ La società EASY LIFE S.R.L. non è stata destinataria del provvedimento interlocutorio in quanto ha prontamente comunicato la sospensione delle condotte in esame.

37. In data 11 maggio 2017, è stata trasmessa alle parti la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria fissando il termine di conclusione al 1° giugno 2017.

38. In data 10 maggio 2017, l’Autorità ha deliberato la proroga del termine di conclusione del procedimento che è stata trasmessa alle parti il 17 maggio 2017.

39. In data 26 maggio è stata fissata l’audizione della società ONE LIFE che poi la stessa ha chiesto di rinviare la l’audizione in quanto i rappresentanti della società non avrebbero potuto prendervi parte. A seguito di rinvio con individuazione di due possibili date in cui si sarebbe potuta tenere l’audizione, in data 1° giugno 2017 ONE LIFE ha comunicato la definitiva indisponibilità dei rappresentanti della società a prender parte all’incontro. In data 26 maggio 2017, la società ONE LIFE ha comunque effettuato accesso agli atti estraendo copia integrale del fascicolo.

40. In data 25 maggio 2017, si è tenuta l’audizione della EASY LIFE.

41. In data 31 maggio 2017, la società Antonio Guida ha effettuato accesso agli atti estraendo copia integrale del fascicolo.

42. In data 1° giugno 2017 la società One Life Network Ltd., Antonio Guida, Stefano Tagliapietra e il CNCU hanno presentato le memorie finali.

43. In data 5 giugno 2017 è stata trasmessa la richiesta di parere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è stata riscontrata in data 6 luglio 2017.

2) Le evidenze acquisite

Segnalazioni

44. La segnalazione trasmessa dal CTCU di Bolzano⁵ ha evidenziato che, nel territorio del Trentino Alto Adige, veniva promossa la diffusione della OC e il reclutamento al Programma di consumatori attraverso incontri settimanali⁶ e mediante il sito *onecoinsuedtirol.it*.

45. Il CTCU ha sottolineato che la caratteristica principale dei “*pacchetti Onecoin*”, non era rappresentata dai kit formativi ma piuttosto dall’abbinamento di questi ultimi ai *tokens* e soprattutto dalla necessità di

⁵ Cfr. doc.1 fascicolo istruttorio.

⁶ Gli Eventi si svolgono presso lo stabilimento della società Ceramiche Peintner S.r.l. 50, Località Foeche - 39040 Naz-Sciaves (BZ).

reclutamento di nuovi aderenti al fine di conseguire bonus. Gli animatori degli eventi, descritti nella denuncia, enfatizzavano la circostanza che *“OneCoin è un investimento dagli alti rendimenti”* e che il suo andamento *“sarà uguale al Bitcoin non appena la moneta sarà attiva”*, senza tuttavia fornire dettagli circa l’algoritmo su cui si basa la criptomoneta e l’effettivo funzionamento del processo di mining. Quanto alla circolazione delle OC, gli stessi promotori sostenevano che fosse possibile una conversione automatica in valuta legale.

46. Ulteriori elementi circa l’attività che si svolge per la promozione di OC sono stati ricavati da una comunicazione trasmessa dalla Consob⁷ e relativa ad indagini svolte, a seguito delle quali è emerso che il Programma prevede la raccolta di denaro prospettando ai consumatori l’accesso al business della moneta virtuale, investimento dai facili e rapidi guadagni anche grazie alla vendita di pacchetti-formazione mediante il *c.d. multilevel marketing*.


47. La Commissione ha rilevato che *“non è stato possibile accertare quale sia la reale attività svolta da One Network Services Ltd.: infatti, se da un lato l’asserita attività principale sarebbe rappresentata dalla vendita di pacchetti di formazione – il cui costo può anche arrivare a cifre considerevoli e peraltro distribuiti attraverso un sistema di Multi Level Marketing - dall’altro la società, utilizzando una terminologia atecnica che evoca un’attività di natura latamente finanziaria, prospetta genericamente agli utenti la possibilità di realizzare imprecisati guadagni attraverso la nuova criptovaluta OneCoin...”*. La Consob non ha escluso che l’attività in questione *“celi una condotta appropriativa, sostanzialmente finalizzata all’acquisizione di somme di denaro a danno degli aderenti al sistema”*.

L’emulazione della criptovaluta Bitcoin

48. Le evidenze raccolte mostrato come il programma venga promosso facendo frequenti riferimenti alla moneta virtuale *BitCoin* (di seguito anche BT) attraverso claim quali *“OneCoin – La seconda Chance! Se hai perso la possibilità di entrare nel momento giusto e guadagnare con i Bitcoin... ora non perderti l’opportunità di guadagnare con OneCoin!”* o come emerge dal fotogramma di apertura di uno dei principali filmati promozionali⁸:

⁷ Cfr. doc.3 del fascicolo istruttorio.

⁸ Cfr. doc.41 del fascicolo istruttorio.



49. In altri messaggi promozionali viene addirittura accreditata l'ipotesi che OneCoin si appresti a diventare la criptomoneta che punta ad essere la BitCoin del futuro.



50. Ai fini che qui interessano, si osserva che la moneta BitCoin è una valuta paritaria, decentralizzata e digitale la cui implementazione si basa sui principi della crittografia per la generazione delle monete e per la convalida delle transazioni.

51. Attualmente non c'è alcuna autorità centrale che controlli il "conio" e la diffusione di BT. Si tratterebbe di transazioni che avvengono in rete senza una gestione di tipo "centralizzato" tipica delle valute legali.

52. Risulterebbero definite oltre 500 diverse specifiche e protocolli di criptovalute per lo più simili o derivate dalla Bitcoin, prodotti che si stanno progressivamente diffondendo e che in alcuni casi vengono utilizzati per transazioni economiche anche di contenuto illecito in virtù della possibilità di mantenere l'anonimato di chi effettua e di chi riceve il pagamento.

53. In ordine all'utilizzo delle monete virtuali, le autorità di vigilanza hanno espresso alcune preoccupazioni. La Banca d'Italia⁹ scoraggia gli operatori vigilati dall'acquistare, detenere o vendere valute virtuali come il Bitcoin e sottolinea che *"gli intermediari vigilati [...] vanno invitati a valutare con attenzione i rischi indicati dall'Eba e a considerare che in assenza di*

⁹ Cfr. Banca d'Italia, Bollettino di vigilanza di gennaio 2015 parte II p.15

adeguati presidi e di un quadro legale certo circa la natura giuridica delle valute virtuali, quei rischi possono esporre a perdite e inficiare, di conseguenza, la consistenza del patrimonio di vigilanza e la stabilità stessa degli intermediari” in quanto “le concrete modalità di funzionamento degli schemi di valuta virtuale possono integrare, nell’ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate”.

54. I medesimi concetti vengono espressi anche dalla European Banking Authority che, nell’ambito di una monografia dedicata al tema¹⁰, individua ben 70 elementi di criticità riferibili alle monete virtuali.

La “criptomoneta” OneCoin

55. Nel contesto già critico ed incerto appena delineato, emerge che OC presenta importanti differenze rispetto a BT e alle altre criptovalute in quanto viene descritta dai promotori come una valuta digitale, controllata da un’entità societaria, il cui ottenimento si basa sull’adesione ad un programma che contempla l’acquisizione abbinata di kit formazione e di *tokens*, questi ultimi destinati a divenire moneta virtuale.

56. La gestione di OC pertanto presenta profili di rilevante centralizzazione: l’aderente non partecipa in alcun modo al processo di creazione della moneta che è rimessa totalmente a ONE LIFE. La società scandisce i tempi di conversione da *tokens* a OneCoins e quindi il peculiare processo, ideato e gestito da ONE LIFE, permette di controllare direttamente il processo di trasformazione, prospettando trasformazioni crescenti sulla base di investimenti più elevati.

57. Il carattere fortemente accentrato del processo di trasformazione dei *tokens* in OC è stato peraltro confermato da EASY LIFE che ha evidenziato come ogni aderente avrebbe solo la possibilità di accedere alla piattaforma informatica e conoscere il momento in cui si svolge lo *split* (raddoppiamento dei *tokens*), fase immediatamente precedente allo spostamento della moneta grezza in non ben identificate *mining farm* di cui non è dato conoscere l’ubicazione e che sarebbero costituite da computer dotati di hardware particolarmente complessi, capaci di effettuare la descritta trasformazione sulla base del parametro *difficulty*, anch’esso stabilito centralmente e non reso noto agli aderenti. Tali processi, fondamentali per la produzione di OC,

¹⁰ Cfr. EBA Opinion on “virtual currencies”- EBA/Op/2014/04 del 4 luglio 2014 www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf.

si svolgerebbero sotto il controllo esclusivo della sola OneLife segnando sotto questo profilo una netta differenza rispetto alla modalità di ottenimento delle altre monete virtuali attualmente conosciute .

58. Peraltro, i professionisti (EasyLife e OneLife) non hanno espresso una posizione univoca in merito ad un altro elemento centrale e qualificante delle criptovalute quale la quantità di moneta “coniabile”. Secondo la prima la possibilità di creare OC non sarebbe limitata e anzi sarebbe stata recentemente accresciuta non escludendo ulteriori incrementi¹¹, mentre un’altra posizione sembrerebbe escludere tale opzione¹².

59. Anche il valore nominale della moneta elettronica OC, in realtà non appare corrispondere ad un’utilità attuale come risultante da meccanismi di scambio o da definiti processi di conversione, ma sempre e soltanto un valore atteso, quindi rimessi alla decisione di One Life che li può variare a sua discrezione, peraltro ricollegandoli all’attesa o supposta diffusione della stessa.

Le modalità di acquisizione della “criptomoneta” di OneCoin

60. Per quanto concerne l’adesione al Programma¹³, il consumatore che voglia investire in OC può acquistare uno dei “kit formazione” venduto da ONELIFE in abbinamento a un certo numero di *tokens* (moneta grezza) destinati, come già detto, ad essere trasformati in OC¹⁴.

61. Entrato nel Programma, il nuovo aderente dovrà attendere che, attraverso una procedura non meglio precisata sotto il profilo della tempistica e denominata “split”, i *tokens* acquistati si raddoppino. Successivamente gli stessi verranno convertiti in moneta virtuale OC secondo un rapporto di trasformazione denominato “*difficulty*”, anch’esso determinato da OneLife¹⁵ sulla base di parametri non noti.

62. L’ipotesi base di investimento che viene proposta prevede che 1000 *tokens* - acquisiti con il pacchetto base *starter kit* al costo di € 140 -

¹¹ Nel corso dell’audizione del 25 maggio 2017, EASY LIFE ha confermato che la creazione di criptomoneta sarebbe collegata alla richiesta del mercato senza un limite predefinito.

¹² Cfr. all.1 del doc.8 del fascicolo istruttorio in cui viene fissato il limite di 120 miliardi di possibilità.

¹³ Secondo le dichiarazioni di OneLife, i membri del programma in Italia sarebbero 51.923.

¹⁴ Cfr. doc. 1 fascicolo istruttorio e allegato 1 al doc. 8.

¹⁵ Questa trasformazione prende il nome di “mining” ed è governata centralmente da OneLife, a differenza di quanto accade con altre criptovalute, e in particolare di BitCoin, in cui il processo di produzione della criptovaluta (mining) è decentrato. La “difficulty” è crescente nel tempo: nel gennaio 2015 era pari a 4 (4 token = 1 OC), ma aveva raggiunto il valore di 70 nell’agosto 2016; a tale crescita corrisponde una riduzione del tasso di crescita della “base monetaria” di OC.

corrisponderebbero, dopo lo split e applicando il tasso di trasformazione di maggio 2016 (70 *tokens* = 1 *OneCoin*), a circa 28 *OneCoin* e, sempre secondo il tasso di conversione indicato da OneLife, al valore di €157,00. In questa ipotesi-base, se si avverassero le previsioni di OneLife, il valore dei 28 OC dovrebbe arrivare nel giro di due anni a €2.800,00, cioè 20 volte quanto investito¹⁶.

63. Tuttavia all'aderente viene anche data la possibilità di optare per investimenti più consistenti. Egli può, ad esempio, scegliere il pacchetto *Executive Trader* da €3.300,00. In questo caso riceverà in abbinamento con 30.000 *tokens* che, applicando il tasso di trasformazione di maggio 2016, equivarrebbero a 857 *OneCoin* e - dopo il biennio - arriverebbero a valere € 85.700,00, cioè 25 volte quanto investito.

64. Per i consumatori interessati a investire notevoli risorse, l'offerta OneLife contempla – per la rilevante somma di €27.530,00 - il pacchetto *Infinity Trader* che, a differenza dagli altri, conterrebbe non solo ben 300.000 *tokens* iniziali ma anche la possibilità di un doppio *split* e quindi il conseguimento di 1.200.000 unità che corrisponderebbero, 30.000 *OneCoin* e, sempre secondo il tasso di conversione indicato da OneLife al valore di € 210.000,00. In questo caso l'apprezzamento dopo i due anni porterebbe alla considerevole cifra di €3.000.000,00 entro il 2018, cioè 108 volte quanto investito.

65. Le importanti promesse di guadagno sopra riportare tuttavia non vengono mai accompagnate, nella documentazione ufficiale agli atti, dalla spiegazione di che cosa sia esattamente lo *split* e soprattutto quali siano i parametri che determinano il raddoppio dei *tokens*. Lo stesso dicasi per la fase centrale dell'iter di produzione di OC, ossia il c.d. *mining*. Non è parimenti indicato dove si svolgano tali processi e soprattutto quale sia la tempistica secondo cui la moneta grezza prima verrebbe raddoppiata e poi si trasformerebbe in *OneCoin*.

¹⁶ Cfr. tabella al punto 11.

Il valore di OC, crescita e conversione (fruibilità)

66. Le descrizioni dei pacchetti di cui al paragrafo precedente mostrano come l'incremento esponenziale del valore sia un aspetto centrale della promozione di OC. Anche i *claims* pubblicitari relativi a OC sottolineano la circostanza che *“a maggio 2015 il valore iniziale di una OneCoin è fissato ad € 1,05 il doppio di quanto previsto inizialmente. L'aumento di valore previsto è il seguente: entro giugno 2016 lo scenario previsto oscilla tra 2 e 5 €. Entro giugno 2017 si prevede in valore complessivo tra 50 e 100 €.”*

67. In sostanza, OneLife e gli altri professionisti promuovono OC sulla base della promessa di incremento di valore correlata al semplice trascorrere del tempo, senza che l'aderente debba svolgere alcuna attività. A tale riguardo, le proiezioni diffuse mostrano che la quotazione di OneCoin avrebbe potuto raggiungere i 50-100 euro nel 2017, partendo da un valore di meno di 6 euro nel 2014-16¹⁷, grazie al contingentamento della quantità di OC emessa¹⁸ e allo sviluppo della domanda¹⁹.

68. Anche sotto questo profilo, le informazioni fornite dai professionisti ai consumatori, così come quelle raccolte nel presente procedimento, non forniscono alcuna spiegazione dei meccanismi che porterebbero alla crescita del valore, senza chiarirne il reale significato e soprattutto senza indicare quali siano le ragioni su cui basa la loro previsione.

69. La stessa fruibilità di OC viene presentata come certa. I siti *web* utilizzati dai professionisti usano diciture volte a generare nei consumatori il convincimento che le criptovalute siano destinate a diventare il denaro del futuro evidenziando che *“diverse banche internazionali accettano transazioni in Bitcoin e prenotano i blockchain dei cryptocurrencies perché il denaro contante verrà eliminato”²⁰*. Tale importante affermazione di principio, di per sé già opinabile, non viene tuttavia accompagnata da fatti idonei a provarne l'avveramento con riferimento a OneCoin.

70. In merito alla diretta utilizzazione di OC per concludere transazioni,

¹⁷ Cfr. e-book “Guadagnare con la Criptovaluta: la moderna criptovaluta” e le slide di una presentazione ad un incontro di reclutamento contenuti nell'allegato 1 al doc. 8.

¹⁸ Esiste un numero massimo di OneCoin coniabibili, determinato dal numero massimo di combinazioni generabili dall' algoritmo che sottostà alla creazione della criptomoneta. Il tasso di crescita della “base monetaria” è inoltre decrescente del tempo, a causa della crescente complessità dei calcoli necessari a generare nuove unità di OneCoin. Cfr. allegato 1 al doc. 8.

¹⁹ Cfr. e-book “Guadagnare con la Criptovaluta: la moderna criptovaluta” e le slide di una presentazione ad un incontro di reclutamento contenuti nell'allegato 1 al doc. 8.

²⁰ Come è stato già evidenziato, l'attività promozione di OC si basa sul continuo riferimento a BitCoin nonostante le rilevanti differenze tra i due prodotti.


nessuna informazione è stata fornita dai professionisti, se non alcune e non confermate affermazioni di Easylife nel corso dell'audizione circa una piattaforma di scambio *on line* solo recentemente avviata.

71. Non univoche poi sono state anche le affermazioni in ordine alla convertibilità. Solo EASY LIFE ha sostenuto che la misura giornaliera di conversioni possibili corrisponderebbe all'1,5% dell'investimento complessivo²¹.

Lo schema di remunerazione

72. L'espansione della rete - secondo la prospettazione dei Professionisti - costituisce il presupposto per l'incremento di valore della criptomoneta OC e pertanto i nuovi IMA vengono invitati a partecipare attivamente al promozione del Programma per accrescere il valore del loro investimento e, allo stesso tempo, avere la possibilità di conseguire premi collegati alla quantità e alla qualità degli ulteriori consumatori reclutati. Si tratta di veri e propri BONUS e rappresentano un aspetto centrale dell'intero sistema di diffusione di OC, come emerge dalla *slide* che segue.

FACENDO PASSAPAROLA SI HA DIRITTO A 4 BONUS, PAGATI SETTIMANALMENTE !



- 1) BONUS DIRETTO
- 2) FAST START BONUS
- 3) BONUS DI RETE
- 4) MATCHING BONUS

73. Infatti, nell'attività promozionale del "progetto commerciale"²² OC, viene dato il massimo risalto alle possibilità di guadagno tramite il "*network marketing*": si sottolinea che le maggiori possibilità di introito sono riservate a coloro a cui "*piace lavorare con altre persone e collaborare con un gruppo*" visto che essi possono "*guadagnare ancora di più iscrivendo nuovi*

²¹ Cfr. doc.21 del fascicolo istruttorio.

²² Cfr. e-book, p. 9.

membri e fornendo loro assistenza (fungere da sponsor)” e, a seguito di tale attività, “l’azienda distribuisce in forma di provvigioni l’85% delle entrate derivanti dalla vendita dei pacchetti di formazione da parte dei membri. In questo modo sussiste la possibilità di guadagnare molto di più: fino a € 5.000,00 al giorno e € 35.000,00 alla settimana”.²³

74. La descrizione continua evidenziando il corrispettivo economico dei diversi bonus riconosciuti per l’entrata di nuovi aderenti calcolato in base ad una diversa periodicità.

a) Bonus diretto

75. Il primo di tali incentivi prevede che *“per l’adesione di ogni nuovo membro che investe in OneCoin, colui che lo ha presentato riceve il 10% di provvigione sull’ammontare dell’investimento”*.

Tale opportunità viene ulteriormente chiarita attraverso un esempio in cui viene mostrato che cosa accade nel caso in cui vengano inseriti nel programma nuovi consumatori:

| Numero | Kit | Euro | Fatturato pacchetto | Fatturato pacchetto |
|------------------------|------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| 3x | Starter | 110 | 110 | 330 |
| 2x | Trader | 550 | 550 | 1.100 |
| | Executive Trader | 3.300 | 3.300 | |
| 1x | Tycoon Trader | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | Premium Trader | 13.750 | 13.750 | |
| totale | | | | 6.930 |
| Provvigione 10% | | | | 693 |


b) Fast Start Bonus

76. Questo incentivo è legato alla capacità del nuovo IMA di sviluppare fatturato nel minor tempo possibile: se riesce a reclutare ulteriori consumatori per un valore complessivo di €5.500 nei trenta giorni successivi alla sua adesione, viene premiato con un ulteriore 10%.

²³ E-book e slides allegate al doc. 8, filmato RSI.

c) *Network bonus*

77. Un'altra modalità di profitto passa attraverso la creazione di una rete di vendita propria. Infatti, "chi vuole guadagnare di più rispetto all'investimento passivo in OneCoin, può farlo costruendo un'organizzazione di distribuzione con sistema binario" che viene raffigurata graficamente nel modo che segue":




78. L'indicazione viene ulteriormente dettagliata precisando che il bonus viene erogato settimanalmente nella misura di un ulteriore 10% sulla base dell'introito realizzato dalla c.d. debole gamba, la parte della struttura che ha ottenuto il minore fatturato. Ad esempio, come si può osservare nella figura che segue, se la gamba sinistra (debole) guadagnerà € 6050,00 e la gamba destra conseguirà profitti per €7.150, l'IMA otterrà un bonus di rete pari a € 605,00 (10% di €6050,00):



79. La differenza fra il fatturato realizzato dalle due gambe viene poi riconosciuta come base di partenza del fatturato per la settimana successiva di una delle due gambe.

d) *Matching bonus*

80. L'IMA che sia in possesso del pacchetto "Trader" e riesca ad avere al primo livello della rete altri due membri che acquistino il suo stesso kit potrà inoltre conseguire il "Matching Bonus", ossia delle commissioni che vanno dal 10% 25% sul fatturato conseguito dai membri che lo stesso inserisce personalmente e con esclusivo riferimento ai successivi 4 livelli (generazioni):



81. I bonus previsti per le prime due generazioni sono pari al 10%, per la terza al 20% e per la quarta si arriva addirittura a prevedere il 25%:

e) *OneLife Bonus e Bonus carriera*

82. Sono infine contemplate altre provvigioni collegate alla grandezza della "piramide" costruita e al volume di vendite effettuate individualmente, erogate su base discrezionale da OneLife.

Le modalità di promozione di OC


83. L'attività promozionale relativa al Programma è incentrata sulla promessa di importanti risultati economici. Le evidenze agli atti hanno mostrato come i principali veicoli siano rappresentati da incontri dedicati alla prospettazione dei vantaggi economici che i consumatori possono ottenere

aderendo al Programma²⁴ e siti internet dedicati alla promozione dello stesso.

84. I *meeting* OneCoin risultano riconducibili agli strumenti maggiormente adoperati per pubblicizzare il lancio reti di vendita e per consolidare le organizzazioni già esistenti. Si tratta del c.d. *mass meeting* che consiste nella realizzazione di eventi, come convegni e conferenze, nell'ambito dei quali i relatori che ricoprono posizioni di rilievo nella struttura illustrano ad un'ampia platea le caratteristiche del prodotto, il *modus operandi* delle strutture organizzative e le prospettive di guadagno incentrate sul piano di compensi collegato alla vendita in questione.

85. Le riunioni in questione si svolgono secondo uno schema ricorrente e vengono introdotte da un video che elogia *OneCoin* come "*la moneta 2.0*". La promozione continua sottolineando che ad esempio, a fronte di un investimento di €12.500,00, sarebbe possibile per i nuovi aderenti ottenere la somma di €850.000,00 in soli due anni e tale rilevante incremento sarebbe collegato al reclutamento di nuovi investitori che peraltro viene collegato a *bonus* progressivi.

86. La semantica utilizzata dai *promoters* assume come dato certo la circostanza che OC sarebbe destinata ad una forte espansione ad un meccanismo reso graficamente attraverso la figura che segue:



Interventi di altre Autorità

87. Organismi di vigilanza di diversi Paesi sono intervenuti nei confronti di OC e delle società che la promuovono.

²⁴ Cfr. doc.6 del fascicolo istruttorio.

88. In particolare, risulta che l’Autorità Federale di regolazione del mercato finanziario (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin*), in data 18/04/2017 ha ingiunto a OneCoin Ltd. e OneLife Ltd. la cessazione di tutte le attività da queste condotte in Germania sulla base del fatto che, ai sensi della legge nazionale in materia di strumenti finanziari, ai fini della commercializzazione di un’asserita criptomoneta sarebbe stata necessaria un’autorizzazione dello stesso BaFin²⁵.

89. Del medesimo tenore appare l’intervento della Financial Services and Markets Authority del Belgio che ha reso noto di non aver mai autorizzato OneCoin ad operare sul mercato belga ed evidenziava i possibili rischi di un investimento in OC quali la volatilità del valore di scambio e la mancanza di certezze circa la convertibilità delle stesse in valuta corrente²⁶.

90. Anche La Financial Conduct Authority Inglese ha comunicato l’avvio di un’indagine su OneCoin da parte della Polizia di Londra. Nel testo del comunicato è dato leggere *“crediamo che i consumatori debbano avere sospetti verso OneCoin (...). Il Professionista non ha la nostra autorizzazione né ha avviato alcuna attività volta ad ottenerla. In ogni caso, siamo preoccupati del possibile danno che potrebbero soffrire i consumatori del Regno Unito.”*²⁷

91. Infine, la Banca Centrale di Thailandia ha avvertito il pubblico della possibilità che la moneta virtuale OneCoin costituisca una frode. L’istituzione ha evidenziato in particolare che: *“la pubblicità del prodotto garantisce alti tassi di rendimento nel caso in cui gli acquirenti riescano a coinvolgere altri investitori”*²⁸.

3) Le argomentazioni difensive dei professionisti

Il Gruppo Direzionale

La società ONE NETWORK SERVICES LTD

92. La **ONE NETWORK**, con nota del 6.12.2016, è intervenuta nel procedimento eccependo preliminarmente che il testo della comunicazione di

²⁵

Cfr.

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2017/vm_170_427_Onecoin_Ltd_en.html.

²⁶ Cfr. <https://www.fsma.be/en/warnings/onecoin>.

²⁷ Cfr. <https://www.fca.org.uk/news/news-stories/beware-trading-virtual-currencies-onecoin>.

²⁸ Cfr. “BoT warns public about OneCoin currency” in Bangkok Post del 28/04/2017.

avvio avrebbe dovuto essere trasmesso in lingua bulgara in ossequio a quanto previsto dalla convenzione dei Diritti Umani (New York 1966) ed ai principi espressi nella sentenza del Consiglio di Stato n.2345 del 19 aprile 2000.

93. Nonostante la pregiudiziale proposta, il Professionista è comunque entrato nel merito dei rilievi mossi dall’Autorità evidenziando di essere un’entità separata, incaricata soltanto di provvedere ai servizi di supporto amministrativo, rispetto alle società OneCoin Ltd. (promotrice della criptomoneta) e OneLife Network Ltd (proprietaria del sistema commerciale e venditrice dei corsi di formazione).

94. Il Professionista ha esposto le modalità di funzionamento della criptomoneta affermando che si tratterebbe di un prodotto legale sia sotto il profilo della disciplina legislativa italiana che per quanto riguarda quella europea e che la sua modalità di distribuzione non sarebbe riconducibile a quella vietata dalla L.173/2005.

95. ONE NETWORK infine ha dichiarato la propria estraneità rispetto ai siti italiani in merito ai quali non avrebbe nulla da riferire.

La società ONELIFE NETWORK LTD

96. La **ONE LIFE**, è intervenuta nel procedimento evidenziando che non ha svolto difese rispetto all’integrazione di avvio e al provvedimento di sospensiva in quanto non avrebbe avuto conoscenza tempestiva del provvedimento di estensione del procedimento stesso nei propri confronti.

96. Successivamente il Professionista ha evidenziato di aver ottemperato al provvedimento cautelare sospendendo ogni attività promozionale a partire dal momento in cui sarebbe venuta a conoscenza della misura interlocutoria assunta dall’Autorità e trasmettendo al riguardo un comunicato diffuso a tutti i propri incaricati alla vendita italiani.

97. La Parte ha proseguito affermando l’assoluta liceità del suo sistema di *network marketing* che non può essere considerato una vendita piramidale dal momento che all’interno del Programma non viene commercializzata una posizione ma un vero e proprio prodotto, ovvero la criptovaluta One Coin, che costituisce valuta digitale e mezzo alternativo di pagamento.

98. Con riferimento al funzionamento del meccanismo di *network marketing*, il Professionista ha precisato che commercializza pacchetti formativi strutturati in modo da costituire un ausilio per il nuovo entrante attraverso il sito “*oneacademy.eu*”.

99. In merito agli incentivi al reclutamento, ONE LIFE ha precisato che il *Global Compensation Plan*, pubblicato sul sito aziendale, definisce i tipi di bonus che possono essere ottenuti dagli IMA tramite la vendita di pacchetti ad altri consumatori che, a loro volta, vengono inseriti nel sistema.

100. Ha poi sottolineato che, la responsabilità per le informazioni errate comunicate ai convegni non sarebbe in alcun modo imputabile a ONE LIFE la quale non fornisce il materiale utilizzato negli incontri professionali ma andrebbe ricondotta al singolo *Independent Market Agent* (di seguito anche IMA).

101. Rispetto al rapporto intercorrente con gli IMA, la parte ha affermato che i contratti specificherebbero che chi entra nel sistema, diventando addetto alle vendite, acquista egli stesso la qualifica di Professionista. Al riguardo ha sottolineato che il discrimine tra consumatore e Professionista nei sistemi di *network marketing* sarebbe estremamente labile non potendo essere qualificato come semplice consumatore il soggetto che, ad esempio, organizza *meeting* promozionali per la vendita di prodotti.

102. In merito al profilo soggettivo, ha aggiunto che le società ONE LIFE e ONECOIN Ltd. operano congiuntamente attraverso l'offerta di prodotti combinati, rappresentati rispettivamente dai pacchetti formativi e dalla criptovaluta OneCoin. In particolare, ONE LIFE sarebbe la società proprietaria e gestore del sistema di *network marketing* mentre ONE COIN si occuperebbe esclusivamente della criptovaluta, ed in particolare dell'attività di *mining*. Infine ONE NETWORK presterebbe servizi amministrativi al Programma.

103. In ordine al carattere piramidale della vendita, ONE LIFE ha eccepito che tale ricostruzione non sarebbe corretta dal momento che il prodotto esisterebbe, non vi sarebbe alcun obbligo di acquisto per entrare nel sistema e ottenere bonus e che, in ogni caso, non sarebbero collegati con il semplice reclutamento di soggetti.

Il Referente italiano

104. La società **EASY LIFE**, ha affermato la propria estraneità al sistema Onecoin, ribadendo l'affidamento riposto sul valore di tale criptovaluta.

105. La parte ha riferito di aver agito unicamente quale *registrant* del sito internet "onelife-Italia.it" e non anche di "strutturailsuccesso.it", entrambi, comunque, finalizzati unicamente al promuovere la cultura delle criptovalute e, pertanto, non direttamente volti alla pubblicizzazione della moneta

Onecoin. Nell'ambito del predetto sito internet, in ogni caso, EASY LIFE avrebbe avuto un compito di ausilio in favore dei soggetti che intendevano entrare a far parte del sistema Onecoin, stante la difficoltà delle operazioni a tal fine necessarie.

106. Il Professionista ha peraltro sostenuto di essere coinvolto nel sistema di promozione Onecoin in qualità di IMA a titolo personale e di aver tratto profitto, in passato, dallo svolgimento di tale attività tramite i bonus ivi previsti grazie al reclutamento di circa 2.300 consumatori.

I Registrants

107. Christian Leitner, Antonio Guida e Stefano Tagliapietra sono intervenuti nel procedimento attraverso memorie nelle quali hanno evidenziato di non aver promosso o diffuso la criptomoneta OC, di non rivestire il ruolo di IMA e di non aver alcun rapporto contrattuale con la ONE LIFE.

108. I tre *registrants* hanno anche sottolineato di aver acquistato criptomoneta a titolo personale come forma di investimento senza aver mai preso parte ad eventi promozionali che la riguardassero.

109. Quanto ai domini internet di cui hanno curato la registrazione, Leitner, Guida e Tagliapietra hanno affermato che questi avevano solo scopi informativi e divulgativi, in nessuno caso promozionali.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

110. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite internet, in data 5 giugno 2017 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito anche AgCom), ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

111. Con parere pervenuto in data 6 luglio 2017, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere nel senso che la suddetta Autorità ha anzitutto ritenuto, richiamando l'articolo 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, di esprimere le proprie valutazioni con esclusivo riguardo all'attitudine del mezzo di comunicazione specificamente utilizzato dal professionista *de quo* a diffondere la pratica commerciale contestata nonché ad amplificarne l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza.

112. In particolare, l' AgCom - rilevato che, per quanto di sua competenza, la pratica in esame si riferisce alle comunicazioni pubblicitarie poste in

essere dai Professionisti tramite i diversi siti destinati alla promozione del programma - ha considerato, tra l'altro, che internet è una rete di comunicazione globale in grado di offrire velocemente all'utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte a influenzarne il comportamento e che le comunicazioni informative e pubblicitarie offerte dal Professionista sono state oggetto di particolare attenzione da parte del consumatore che sollecitato dalla campagna promozionale, potrebbe preferire i servizi evidenziati ritenendoli in grado di soddisfare esigenze sociali e professionali.

113. Sulla base di quanto sopra, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto, pertanto, e sulla base della documentazione trasmessa, che il mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale.

V. VALUTAZIONI

I professionisti coinvolti

114. I destinatari del presente provvedimento hanno a vario titolo partecipato alla pratica in esame.

115. ONE LIFE NETWORK LTD. risulta proprietaria del sistema e venditrice dei corsi di formazione cui si ricollega l'esborso economico richiesto per l'adesione allo schema.

116. ONE NETWORK SERVICES LTD., ha un ruolo determinante nel Programma: da un lato, compare nei siti promozionali di OneCoin e la sua sede bulgara viene presentata come la sede centrale dell'organizzazione; nel corso dell'istruttoria si è indicato e documentato la prestazione di servizi di supporto amministrativo a OneLife Network Ltd²⁹.

117. Quanto alla società **EASY LIFE S.R.L.** il suo profilo e la sua importanza è stata chiarita dal suo legale rappresentante nel corso dell'audizione del 25 maggio 2017³⁰ evidenziando che quasi tutti i collaboratori della società avrebbero aderito al programma OC e che circa 2.300 persone farebbero parte della sua rete di vendita e promozione ed infine che avrebbe svolto un ruolo di coordinamento e supporto del

²⁹ Cfr. doc.41 del fascicolo istruttorio.

³⁰ Cfr. doc.81 del fascicolo istruttorio.

programma nel territorio italiano³¹.

118. Per quanto concerne i Sig.ri **Christian Leitner, Antonio Guida e Stefano Tagliapietra**, *Registrans* rispettivamente dei siti onecoinsuedtirolo.it, onecointaliaofficial.it, onecointalia.com. dalla documentazione in atti e dalle memorie difensive è emerso che essi abbiano utilizzato i loro domini per pubblicare materiale informativo circa OC, fornendo, attraverso i siti citati, informazioni di carattere promozionale e divulgativo in merito al Programma.

La criptomoneta OneCoin

119. La pratica commerciale oggetto del presente provvedimento consiste nella promozione della cripto-moneta OneCoin basata sulla promessa che il consumatore-aderente al programma potrà conseguire ingenti profitti attraverso, da un lato, una serie di meccanismi di trasformazione che prima consentirebbero il raddoppio della quantità di moneta grezza (*tokens*) acquistata in abbinamento ai non ben definiti kit di formazione e poi la sua conversione in OC e, dall'altro, a seguito della sua diffusione, l'aspettativa di una crescita di valore esponenziale collegata alla sua diffusione e alla crescita del suo tasso di conversione.

120. Gli elementi acquisiti nel corso del procedimento hanno permesso di comprendere solo alcuni meccanismi dello schema ma non hanno trovato conferma gli elementi principali e sostanziali dell'offerta del professionista; in particolare, nessun riscontro concreto si è avuto sull'esistenza, liceità, valutazione, circolazione, conversione della citata criptomoneta OC, tenuto conto delle risposte fornite sia dai professionisti a cui lo schema appare direttamente riferibile, sia da quei professionisti che a vario titolo sono stati coinvolti nel presente procedimento e ciò nonostante fosse stato loro espressamente chiesto di indicare dati rilevanti ai fini della comprensione della pratica (quali, ad esempio, i meccanismi analitici di funzionamento dello stesso, le somme investite dai consumatori per l'adesione al programma la descrizione analitica del piano di formazione riservato ai promotori).

121. In particolare nessuno dei soggetti coinvolti ha fornito chiarimenti

³¹ In ordine ai siti strutturailsuccesso.it e easylife.it – di cui la stessa risultava avere il controllo e la disponibilità - ha precisato che essi contenevano materiale volto ad agevolare i consumatori che volessero aderire al Programma.

esaustivi rispetto ad aspetti centrali e fondamentali per la comprensione delle procedure che governano la creazione e lo sviluppo di OC. I descritti meccanismi di trasformazione della moneta grezza per ottenere OC non permettono di comprendere come e quando e secondo quali parametri tale trasformazione avvenga.

122. Non viene neppure chiarito quale sia il preciso contenuto dei kit formazione e, conseguentemente, non è possibile comprendere in che modo né venga fissato il prezzo. Non è parimenti spiegato in che modo i diversi pacchetti di formazione possano generare un numero diverso di OC e se la diversificazione dell'investimento derivi da un diverso contenuto del kit di formazione ovvero dal numero di *tokens* abbinato ad ogni pacchetto considerando anche che i professionisti hanno sostenuto che il diverso valore non dipenderebbe dal numero di *tokens* in quanto gratuiti.

123. Anche in relazione al ciclo di vita di OC non sono stati forniti elementi di chiarimento sul funzionamento del *c.d. split* che determinerebbe il raddoppio della criptomoneta, né quale sia il momento in cui avviene la trasformazione in OneCoins e da che cosa venga determinato il valore del parametro su cui si basa detto passaggio (*c.d. difficulty*). Si tratta com'è evidente di aspetti centrali della trasformazione dell'investimento iniziale nella prospettata criptomoneta, basata su affermazioni tanto suggestive quanto prive di qualsiasi elemento di riscontro oggettivo.

124. In merito poi all'apprezzamento della criptomoneta, a fronte di ampi grafici che evidenziano una crescita relevantissima, non è stato fornito alcun elemento che confermasse tale valutazione, non è stato fornito alcun indice che permetta di apprezzare dove tale valore verrebbe formato e scambiato, dove e su che basi la suddetta criptomoneta registrerebbe il prospettato valore e permetterebbe al consumatore di apprezzare il "significativo" ritorno del suo iniziale investimento. Ciò tanto più, come indicato nelle risultanze, atteso che il valore di OC è solo di natura prospettica.

125. Infine, appaiono parimenti incerte le informazioni sulla convertibilità di OC, dove e quando sia possibile tale conversione.

126. Da tali elementi emerge quindi che non sono state fornite adeguate e veritiere informazioni, né ai consumatori, né nel corso del presente procedimento, in merito alla reale natura e caratteristiche – compreso il suo valore - di OC, mentre è evidente che un numero elevato di consumatori, in misura superiore a 50 mila, attratti dalle attese prospettive di investimento, hanno ritenuto di aderire al sistema.

127. Neppure risulta adeguatamente esplicitata l'esistenza di tre diverse

società ed i rispettivi ruoli nel programma. Al contrario, gli elementi forniti nel corso delle presentazioni sembrano orientate ad accreditare l'ipotesi che la responsabilità giuridica gravi sull'entità societaria che si trova in Bulgaria, con a capo un'esperta di criptovalute, con un curriculum accompagnato da numerose pubblicazioni e prestigiosi incarichi, mentre si omette ad esempio di precisare che in realtà, la proprietà del sistema vada ricondotta alla ONE LIFE che ha sede in Belize.

128. Risulta quindi gravemente carente e ingannevole sia la possibilità e le modalità per conseguire la criptomoneta OC sia gli ingenti guadagni promessi in relazione all'apprezzamento della medesima, dal momento che nessun elemento ha trovato conferma nella presente istruttoria.

129. Appare invece evidente l'utilizzo continuo e strumentale del riferimento, nei *meeting* promozionali e nei web utilizzati, alla moneta virtuale Bitcoin senza tuttavia alcun riferimento alle fondamentali differenze tra i due prodotti che, insieme alla terminologia atecnica - a cui fa riferimento la CONSOB (cfr.60 e ss.) - costituiscono certamente la struttura semantica su cui viene costruito un messaggio fortemente decettivo.

130. Per quanto esposto, le condotte volte a promuovere ONECOIN e la prospettiva di ingenti guadagni ad essa abbinati, sono certamente idonee ad indurre il consumatore medio ad aderire al programma sulla base di una prospettazione gravemente incompleta, che appare ingannevole in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *b*) e *c*).

Lo schema di vendita OneCoin

131. Il Codice del Consumo, all'articolo 23, comma 1, lettera p), qualifica come scorretta *ex sé* la pratica consistente nell'avviare, gestire o promuovere “*un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti*”²¹. Inoltre, con la legge

²¹ L'art. 5 “Disposizioni finali” del decreto legislativo n. 146/2007, prevede che “... gli art. 5, comma 1 e 7, della legge 17 agosto 2005, n. 173, recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, sono abrogati nella parte in cui riguardano forme di vendita piramidali tra consumatori e professionisti come definite dall'art. 23, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo in cui è previsto o ipotizzabile un contributo da parte di un consumatore come definito dall'art. 18, comma 1, lettera a) del predetto Codice. I suddetti articoli 5, comma 1, e 7, restano applicabili pertanto alle forme di promozione piramidale che

n. 173 del 2005, “*Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendite piramidali*”, il legislatore ha anche inteso disciplinare il fenomeno delle vendite multilivello, forme di vendita diretta a domicilio, fattispecie considerata a tutti gli effetti lecita, da distinguere da tutte quelle “*strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura*” [Art. 5, comma 1.], che sono invece oggetto di divieto assoluto²².

132. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il divieto dei sistemi di promozione a carattere piramidale si fonda su tre condizioni cumulative: 1) la promozione basata sulla promessa di ottenere un beneficio economico, 2) la circostanza che l’avveramento della promessa dipende dall’ingresso di altri consumatori nel sistema e, infine, 3) che la parte più consistente delle entrate che consentono di finanziare il corrispettivo promesso ai consumatori non risulti da un’attività economica reale. In presenza di tali condizioni la possibilità di finanziare i corrispettivi promessi a coloro che già sono entrati nel sistema è di fatto subordinata all’ingresso di nuovi partecipanti e al versamento di un contributo finanziario. Il sistema cessa infatti di essere redditizio qualora la crescita del numero di partecipanti non basti più a finanziare i corrispettivi promessi agli stessi.

133. L’elemento costitutivo della scorrettezza di un sistema di promozione a carattere piramidale è il contributo finanziario che il consumatore è tenuto a versare a prescindere dal suo importo “in cambio della possibilità da parte di quest’ultimo di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita e dal consumo del prodotto”²³. La Corte, in altra pronuncia, qualifica come sistema a carattere piramidale una pratica commerciale “anche nell’ipotesi in cui sussista solo un legame indiretto tra le partecipazioni versate da nuovi aderenti a tal sistema e i corrispettivi percepiti dagli aderenti già presenti”²⁴.

134. Anche il giudice amministrativo in due recenti sentenze del TAR

coinvolgano qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale”.

²² Divieto la cui inosservanza è duramente sanzionata: l’art. 7 della predetta legge, infatti, punisce chi da vita o partecipa a strutture di vendita piramidale con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.

²³ Corte di Giustizia, Causa C-515/12, <<4 FINANCE>> UAB, ECLI: EU:C:2014:211.

²⁴ Corte di Giustizia, Causa C-667/15, LOTERIE NATIONAE, ECLI: EU:C:2016:958.

Lazio (n.4742/2017 pubblicata il 20 aprile 2017 e n.6237/2014 pubblicata il 13 luglio 2017) ha chiarito che i sistemi di vendita piramidale *“condividono con i consentiti schemi “multilivello” la possibilità di far aderire alla struttura altri soggetti sponsorizzandone l’ingresso, in qualità di nuovi incaricati. Ciò che ne differenzia il contenuto, e ne rende illecito l’utilizzo, è la circostanza che nelle vendite piramidali si assiste ad un uso distorto del meccanismo di reclutamento di nuovi incaricati, attraverso la creazione di un bene in cui l’oggetto di vendita passa in secondo piano e costituisce un mero pretesto per reclutare altri soggetti che, pagando una “tassa” di ingresso, entrano all’interno della piramide e li rimangonoin tal modo alimentando artificialmente il sistema”*³².

Segue: Il Programma OneCoin

135. Lo schema OneCoin rientra perfettamente nella categoria appena descritta. La vendita del pacchetto di formazione che permetterebbe l’acquisizione della criptomoneta OC costituisce infatti, il pretesto per lo sviluppo di un sistema di vendita in cui l’unico reale ed effettivo incentivo economico deriva dal reclutamento di nuovi consumatori sotto forma appunto dei bonus riconosciuti dalla vendita di altri pacchetti formazione per la diffusione della criptomoneta OC.

136. Le evidenze raccolte mettono in serio dubbio l’esistenza, le caratteristiche, il valore dell’investimento promosso per acquisire la criptomoneta OC. In assenza di un prodotto/bene sufficientemente definito, è chiaro che un sistema distributivo che stimola e remunera nuove adesioni fra i consumatori non si incentra su un’attività di vendita, su un’attività economica reale, ma inevitabilmente presenta gli aspetti di una vendita piramidale, in cui appunto l’unico incentivo economico è collegato all’ingresso di altri consumatori nello schema: in tal caso, il sistema di remunerazione ha quale unico scopo quello di ricompensare il reclutamento di nuovi aderenti, che sono acquisiti spesso sulla base del credito reputazionale che il proponente è in grado di spendere nei loro confronti.

137. Né vi è dubbio che, data la particolare natura della criptomoneta OC, l’acquisto e la partecipazione all’investimento iniziale anche da parte del singolo IMA sono presupposti necessari per la diffusione della rete e il coinvolgimento di altri alla criptomoneta, in quanto è proprio ed

esclusivamente attraverso il credito reputazionale, l'investimento effettuato e il beneficio atteso che altri consumatori possono essere convinti ad aderire al sistema acquistando a loro volto il pacchetto di formazione. Si tratta in altri termini della *fee* di ingresso che il sistema richiede per entrare nel programma.

138. Che poi il reclutamento di nuovi entranti rappresenta il fine esclusivo dell'attività e viene fortemente incoraggiato attraverso la promessa di svariati bonus, emerge chiaramente solo che si consideri che, nel caso di specie, il prodotto non è chiaramente definito, non è certo né il suo valore né la sua fruibilità, e che la remunerazione della rete, dello stesso sistema distributivo scaturisce solo dall'espansione, dall'inserimento di nuovi consumatori proprio attraverso la remunerazione – questa sì reale – della vendita di nuovi pacchetti di formazione.

139. Anche a voler analizzare puntualmente la natura della transazione, si tratta di un'operazione che risulta scollegata dalla corresponsione di una reale controprestazione: il passaggio dei kit formazione verso il pagamento di un prezzo - principale fonte di guadagno per l'intera organizzazione - risulta soltanto apparente e pone il Programma perfettamente in linea con le strutture piramidali tradizionali e ben conosciute; anzi nel caso di specie la diffusione dello schema si sviluppa, *rectius* utilizza come pretesto, l'aspettativa di un futuro apprezzamento della criptomoneta OneCoin.

140. Ciò stante, sulla base dei principi desumibili dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai precedenti di questa Autorità, è possibile affermare che il programma OneCoin è organizzato e costruito in modo da replicare le caratteristiche proprie delle modalità di vendita piramidali, posto che per lo sviluppo della rete è necessario partecipare all'investimento per accreditarne la fiducia e la bontà necessarie per sviluppare lo schema. Inoltre, la parte pressoché esclusiva degli introiti potenzialmente conseguibili dall'attività legata "*Programma*" deriva, non tanto dalla vendita diretta di beni – dei quali non è stato possibile cogliere l'esistenza e consistenza -, quanto piuttosto dal pagamento di quote di ingresso – presentate come pacchetti formazione - da parte dei soggetti i quali, a loro volta, possono incrementare la loro posizione economica nel farraginoso sistema di bonus solo a seguito dell'ingresso o del reclutamento di altri consumatori – che vengono così a trovarsi nella medesima condizione – generando in tal modo ricavi considerevoli per i Professionisti .

141. L'aspetto centrale del sistema OC, anzi l'unica fonte di reddito, pertanto non è, come i Professionisti sostengono, l'acquisto di pacchetti formazione,

l'attività di trasformazione di moneta grezza in OneCoin ovvero l'apprezzamento delle stesse OC, ma l'ingresso di un numero elevato di nuovi soggetti nel sistema, che rappresenta l'unica ed indefettibile condizione per la possibilità di ottenere un corrispettivo economico sia per rientrare dell'investimento iniziale che per amplificare i guadagni che appunto pervengono come bonus riconosciuti, sia in forma percentuale o in forme più complesse a seconda dello sviluppo dello schema, a seguito dell'inserimento di altri consumatori.

142. Né rileva in questa sede esaminare lo specifico funzionamento dei vari incentivi, in quanto in assenza appunto di una chiara e distinta attività di vendita di un bene, è evidente che qualsiasi forma di incentivo economico tende a premiare e remunerare solo l'ingresso ed il reclutamento di nuovi consumatori e non invece l'attività di vendita di un bene. Non vi è comunque dubbio che laddove si analizzino gli incentivi economici del piano di remunerazione ed il ruolo degli IMA - che sono in *primis* anch'essi clienti – si nota che le provvigioni – in percentuale e con andamento crescente – siano tutte correlate ai nuovi ingressi e quindi a premiare l'attività di ricerca di nuove adesioni per alimentare lo schema.

143. Pertanto, mentre nelle società che operano attraverso sistemi di vendita diretta multilivello i partecipanti/agenti sono retribuiti proporzionalmente al valore e alla quantità di servizi erogati o beni venduti, nella vendita con caratteristiche piramidali, quale quella in esame, il bene o il servizio rappresenta solo un pretesto o l'occasione per reclutare altri consumatori, affinché entrino a loro volta nella *piramide* versando un contributo nella speranza, nel caso di specie dell'ottenimento della criptomoneta OC, nella sua spendibilità e soprattutto nel suo futuro apprezzamento, che appunto dovrebbe amplificarsi nel tempo e in ragione della diffusione della medesima criptomoneta.

144. Ogni consumatore che aderisce al Programma è, infatti, sensibilizzato sull'importanza di promuovere il sistema, proprio al fine di consentirne lo sviluppo attraverso la ricerca di nuovi soggetti, in via generale, disposti ad effettuare l'investimento iniziale e a ricercare, a loro volta, nuovi aderenti al fine di conseguire i benefici economici collegati solo ed esclusivamente al continuo ingresso di nuovi consumatori.

145. In ogni caso, si osserva che, alla luce della disciplina dettata dal Codice del Consumo, appare significativa la circostanza per la quale il risultato cui ambisce il soggetto aderente – vale a dire l'apprezzamento della criptovaluta OC – risulti del tutto ipotetico e comunque derivi anch'esso in via principale

dall'entrata di altri soggetti.

146. Risultano pertanto assolute le condizioni costitutive delle vendite piramidali, in quanto la promozione è basata sulla promessa di ottenere un beneficio economico, nel caso di specie consistente nei bonus e nell'apprezzamento della criptovaluta OC, che dipende dall'ingresso di altri consumatori nel sistema; corrispondentemente, la parte di gran lunga prevalente delle entrate non risulta da un'attività di vendita di un bene, bensì proprio dalle somme corrisposte dall'ingresso di nuovi consumatori nel programma per essere parti dei complessi processi di acquisizione prima dei *tokens* e poi dei OneCoins e quindi alla ipotetica ed incerta aspettativa di vedere apprezzato il loro investimento in OneCoin.

147. Sulla base di tali elementi pertanto la modalità di vendita del programma risulta riconducibile ad uno schema di matrice piramidale in violazione degli art. 23, comma 1, lettera *p*), del Codice del Consumo.

Conclusioni

148. Alla luce delle evidenze precedentemente descritte e qualificate, si ritiene che la pratica commerciale consistente nella promozione e gestione del Programma, posta in essere da One Life e dagli altri professionisti sopra indicati, sia scorretta:

- in relazione alla rappresentazione incompleta, poco trasparente e non veritiera in merito: (i) ai termini ed alle condizioni del Programma proposto ai consumatori; (ii) alla natura effettiva degli impegni che il consumatore assume sottoscrivendo l'adesione al sistema OneCoin; (iii) alle reali possibilità di conseguire guadagni aderendo allo schema proposto dal Professionista e (vi) alle concrete possibilità di conversione della criptomoneta OneCoin, tutte modalità che appaiono indurre in errore il consumatore medio riguardo alle caratteristiche principali del prodotto ed alla portata degli impegni del Professionista facendogli assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso, in violazione degli articoli 20 e 21, comma 1, lettere *b*) e *c*), del Codice del Consumo;
- con specifico riguardo alle modalità di promozione della criptomoneta OneCoin e dei pacchetti di formazione ad essa collegati, la parte pressoché esclusiva degli introiti conseguibili dall'attività promossa dai professionisti deriva dalla vendita/reclutamento di terzi consumatori, secondo un modello "piramidale", ovvero in base al quale vengono riconosciuti una serie di

bonus sia in relazione alla tipologia di pacchetto acquistato sia in ragione del particolare sviluppo della rete/catena da parte di ciascun consumatore/promotore, modalità queste che appaiono riprodurre le dinamiche tipiche delle vendite piramidali, considerate in ogni caso ingannevoli dall'art. 23, comma 1, lettera p) del Codice del Consumo;

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

149. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

150. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

151. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, dell'importanza e della dimensione economica dei professionisti: il Professionista ONE LIFE NETWORK LTD è un operatore di rilevante dimensione economica, presentando un fatturato considerevole, di non meno di 300-400 milioni di euro. Si tratta dell'ideatore dello schema e quindi il beneficiario di gran lunga prevalente dell'attività illecita.

152. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della particolare natura delle violazioni riscontrate relative all'adozione di uno schema distributivo di carattere piramidale di particolare gravità e impatto sull'autodeterminazione del consumatore nelle proprie scelte commerciali.

153. La gravità si apprezza, inoltre, in ragione dell'ampiezza della pratica che ha coinvolto un numero elevato di consumatori (51.923 in Italia) e delle modalità di diffusione dell'offerta che è stata veicolata, oltre che attraverso meeting in sale di albergo all'uopo organizzati, attraverso internet, mezzi suscettibili di raggiungere un elevato numero di consumatori e - come messo in luce nel parere reso dall'AgCom - strumenti idonei a influenzare significativamente la realizzazione della pratica.

154. Quanto alla durata della pratica, dagli elementi disponibili risulta che la

stessa è stata posta in essere almeno dall'inizio del 2016 fino ad almeno febbraio 2017.

155. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a ONE LIFE NETWORK LTD. nella misura di 2.000.000 €(duemilioni di euro).

156. La società ONE NETWORK SERVICE LTD. ha preso parte alla realizzazione della pratica in modo attivo, essendo indicata nella documentazione promozionale come referente del sistema.

157. Per tali motivi si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile ad ONE NETWORK SERVICE LTD. nella misura di 500.000 €(cinquecentomila euro).

158. La società EASY LIFE S.R.L. ha promosso e diffuso il programma nel territorio italiano attraverso anche attività di coordinamento.

159. Per tali motivi si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile ad EASY LIFE S.R.L. nella misura di 100.000 €(centomila euro).

160. Inoltre, in considerazione della situazione economica del Professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo ridurre a di 80.000 € (ottantamila euro) la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a EASY LIFE S.R.L..

161. Infine, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile ai signori Christian Leitner, Antonio Guida e Stefano Tagliapietra nella misura del minimo edittale pari a 5.000 € (cinquemila euro).

RITENUTO, pertanto, visto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a presentare in maniera fuorviante il Programma di promozione e vendita della criptomoneta OneCoin che in realtà risulta connotarsi per il suo carattere piramidale in violazione degli artt. 20, 21, comma 1 lettere *b*) e *c*), e 23, comma 1, lettera *p*), del Codice del Consumo;

DELIBERA

- a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalle società ONE LIFE NETWORK LTD., ONE NETWORK SERVICE LTD., EASY LIFE S.R.L. e dai signori Christian Leitner, Antonio Guida e Stefano Tagliapietra, nella qualità di professionisti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere *b*) e *c*), e 23, comma 1, lettera *p*), del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o continuazione;
- b) di irrogare alla società ONE LIFE NETWORK LTD. una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000.000 €(duemilioni di euro);
- c) di irrogare alla società ONE NETWORK SERVICE LTD. una sanzione amministrativa pecuniaria di 500.000 €(cinquecentomila euro);
- d) di irrogare alla società EASY LIFE S.R.L., una sanzione amministrativa pecuniaria di 80.000 €(ottantamila euro);
- e) di irrogare al Sig. Christian Leitner una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 €(cinquemila euro);
- f) di irrogare al Sig. Antonio Guida una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 €(cinquemila euro);
- g) di irrogare al Sig. Stefano Tagliapietra una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 €(cinquemila euro).

Per i Professionisti aventi sede legale in Italia, la sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Per i professionisti aventi sede legale in uno Stato estero, la sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta, tramite bonifico (in euro) a favore del Bilancio dello Stato, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14".

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i

maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Annalisa Rocchietti

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella